

STATUTO

DELLA SOCIETA' OFTALMOLOGICA ITALIANA - SOI-ASSOCIAZIONE MEDICI OCULISTI ITALIANI

(Ente Morale R.D. 19 luglio 1924 n.1242 e successive modificazioni con D.P.R. 18 luglio 1987, 21 dicembre 1988)

TITOLO I

DENOMINAZIONE E FINALITA' DELLA SOCIETA'

Art.1 – La Società Oftalmologica Italiana - SOI è stata eretta in Ente Morale con R.D. 19 luglio 1924 con regime giuridico specifico e dedicato. In seguito, è stata assimilata ad altre forme di riconoscimento con modificazioni statutarie contenute nei D.P.R. 18 luglio 1987, 21 dicembre 1988 e D.M. 15 maggio 2000. Dopo ulteriori modificazioni statutarie ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n.361, è istituzione privata riconosciuta ai sensi e per gli effetti del Titolo II art. 12 e Capo II del Codice Civile.

La denominazione è "Società Oftalmologica Italiana – SOI, in forma abbreviata "SOI ".

La SOI ispira la propria attività ai principi di libertà associativa e al metodo della democrazia e della responsabilità.

La SOI è autonoma e indipendente (così come i suoi legali rappresentanti), non ha fini di lucro e, nella sua qualità di Ente Morale giuridicamente riconosciuto, è apolitica e apartitica ed è rappresentativa della generalità dei medici oculisti italiani indipendentemente dalla modalità di esercizio della loro attività professionale. Non svolge attività imprenditoriale. Ha il dovere di ottenere risorse economiche indispensabili per il suo funzionamento e per sostenere i servizi erogati come Ente Morale nei confronti dei soggetti deboli.

La SOI ha le seguenti finalità sociali, tutte intese come tra loro collegate:

- tutelare e salvaguardare la salute visiva della collettività, ispirandosi ai principi della prevenzione, cura e riabilitazione sanciti nelle convenzioni internazionali e nella Costituzione italiana in materia di diritto alla salute;
- promuovere la scienza oftalmologica attraverso la ricerca, la formazione, l'aggiornamento scientifico e culturale dei medici oculisti anche tramite il loro costante adeguamento all'evoluzione delle metodologie cliniche, chirurgiche, farmacologiche e delle tecnologie. È direttamente attiva nel fornire e organizzare, la formazione e l'aggiornamento del medico;
- tutelare e difendere gli interessi morali dei pazienti e professionali dei medici oculisti nonché vigilare sul rispetto dei principi etici e deontologici che devono presiedere alla loro attività.

Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, la SOI adotta ogni attività ed iniziativa ritenuta idonea a incrementare, sostenere, qualificare e tutelare la scienza e la professione oftalmologica.

Per il raggiungimento di tali obiettivi la SOI potrà:

- a) organizzare e patrocinare convegni, conferenze, dibattiti, corsi e seminari in oftalmologia;
- b) organizzare e patrocinare corsi di studio e protocolli di ricerca in discipline oftalmologiche;
- c) organizzare e promuovere rilevazioni sull'andamento epidemiologico delle patologie oculistiche e in genere sulla salute visiva della popolazione;
- d) organizzare e promuovere iniziative editoriali connesse agli scopi sociali;
- e) elaborare linee guida per l'oftalmologia;
- f) organizzare master di perfezionamento in oculistica, anche in collaborazione con enti nazionali ed internazionali;
- g) individuare e certificare, attraverso CerSOI, i centri d'eccellenza in oftalmologia;
- h) promuovere borse di studio e premi di ricerca scientifica in oftalmologia;
- i) organizzare sistemi di verifica e di certificazione della qualità delle attività professionali degli associati, delle loro strutture e di quelle dalle quali gli associati dipendono o con le quali collaborano;
- j) promuovere il collegamento, la collaborazione e l'interscambio scientifico e culturale, con Enti nazionali ed esteri operanti con finalità analoghe alle proprie;
- k) organizzare e promuovere campagne di sensibilizzazione sociale per la tutela della salute visiva e sulle malattie oculari ovvero partecipare alle stesse, anche attraverso corsi formativi per le vie del sistema scolastico nazionale;
- l) sostenere l'informazione e l'aggiornamento scientifico dei Soci, anche attraverso soggetti terzi, al fine di garantire la qualità delle prestazioni oftalmologiche;
- m) favorire e promuovere la ricerca scientifica, farmacologica e tecnologica nel settore;
- n) intraprendere ogni iniziativa idonea a incoraggiare il collegamento tra i Soci ovunque esercitino;
- o) promuovere e organizzare campagne d'informazione per contrastare distorsioni e travisamenti dell'impiego di metodologie cliniche e chirurgiche non appropriate e ingannevoli o reprimere l'abuso della professione medica oculistica, in quanto attività contrastante il bene della salute pubblica;
- p) finanziare le attività sociali attraverso i contributi degli associati e/o di Enti pubblici nonché di soggetti privati;
- q) finanziare attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, le attività istituzionali, statutarie e di responsabilità della SOI.

r) promuove in modo diretto o indiretto quanto necessario per consentire ai propri iscritti di reperire le migliori soluzioni per fronteggiare la responsabilità professionale anche sotto il profilo assicurativo e porre in essere adeguati strumenti di prevenzione degli eventi avversi;

s) collaborare anche con gli uffici giudiziari nella individuazione di consulenti tecnici di ufficio e di periti che abbiano una effettiva e comprovata esperienza pratica e specifica sulla materia oggetto del procedimento di responsabilità professionale.

La SOI potrà svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con l'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento delle finalità sociali ovvero accessoria e integrativa delle stesse.

La SOI non svolge attività sindacale e di contrattazione collettiva. Per corrispondere alle finalità statutarie sopra enunciate, la SOI si adopera nella tutela e nella difesa degli interessi morali e professionali della generalità dei soci, di gruppi di essi ovvero anche di singoli qualora tale tutela e difesa assumano rilievo generale, corrispondano alle finalità sociali e non contrastino con gli interessi della generalità o dei gruppi. La SOI ha il dovere di proteggere il suo ruolo istituzionale a salvaguardia della vista da attività contrarie promosse da singoli, Enti, o altre associazioni. Il Presidente, in qualità di rappresentante legale, ha l'obbligo di proteggere i valori di SOI in ogni sede necessaria compresa quella legale.

Per il raggiungimento delle finalità sociali e per la realizzazione delle attività ad esse funzionali sopra enunciate, la SOI garantisce i rapporti con le istituzioni in genere, con le organizzazioni e le autorità sanitarie internazionali e nazionali, in particolare con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), l'Unione Europea Medici Specialisti (U.E.M.S.), l'European Board of Ophthalmology (E.B.O.), con il Ministero della Salute, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con le Regioni e con le Autorità Sanitarie in generale, nonché con gli organismi della Unione Europea ed internazionali deputati alla tutela della salute generale e della salute visiva in particolare.

La SOI potrà altresì integrare - in modo permanente ed anche secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti e associazioni scientifiche e professionali del settore, internazionali, europee e italiane, promuovendo anche l'istituzione di associazioni federative di coordinamento con altre associazioni e società medico-scientifiche e/o aderendo ad altre associazioni del genere quando già esistenti.

Art.2 - Nello spirito dell'art.1 l'Associazione organizza almeno un congresso nazionale annuo da effettuarsi nella sede e nel periodo determinati dal Consiglio Direttivo

TITOLO II

SEDE LEGALE

Art.3 - La sede legale dell'Associazione è in Roma.

L'Associazione potrà promuovere o istituire sedi secondarie ed uffici curando ed assicurando l'articolazione della sua organizzazione sia su base nazionale che regionale.

TITOLO III

I SOCI

Art.4 - La SOI è composta da soci ordinari (che versano la quota ordinaria), soci sostenitori (che versano una quota maggiorata a quella ordinaria) soci onorari e soci cultori della materia (che possono versare, se eventualmente deliberata dal Consiglio direttivo, una quota *ad hoc*), in numero indeterminato. I medici specializzandi in oculistica sono accettati come Soci senza diritto di voto in quanto non ancora autonomi nell'esercizio professionale.

I soci ordinari e i soci sostenitori, sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari e i soci sostenitori hanno diritto di partecipare alla vita sociale, alle assemblee e alle votazioni telematiche solo se in regola con il pagamento della quota annuale.

I soci onorari e i soci cultori della materia hanno diritto di partecipare alle assemblee ed hanno diritto di voto.

Art.5 – Possono essere Soci tutti coloro, come sopra individuati, che intendono perseguire gli scopi associativi partecipando direttamente alle attività sociali in modo responsabile e coerente con lo status di Ente Morale giuridicamente riconosciuto dallo Stato con specifico R.D. del 1924 alla SOI.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e ha durata annuale. Sono considerati Soci solo coloro che, avendone l'obbligo, abbiano versato entro il 31 dicembre di ogni anno la quota associativa annuale dell'anno successivo, approvata dal Consiglio Direttivo.

I Soci ordinari e i Soci sostenitori, devono essere medici specialisti in oftalmologia, medici specializzandi in oftalmologia e medici non specialisti che hanno svolto o che stanno svolgendo il percorso formativo in oftalmologia di sei anni riconosciuto da SOI.

Per essere ammessi alla SOI è necessario presentare il modulo di ammissione sottoscritto da due Soci con allegato il curriculum professionale del richiedente.

L'iscrizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con effetto immediato, previa verifica, da parte del Collegio di Garanzia, dei requisiti indicati nello Statuto.

Il comportamento del socio, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. L'inosservanza di precetti, obblighi e divieti imposti dal codice di deontologia medica e dallo Statuto SOI, così come e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro e al corretto esercizio della professione medica, sono valutabili ai fini dell'iscrizione.

È dovere dei soci partecipare alle votazioni per sostenere attivamente la vita della società.

Il rinnovo annuale dell'iscrizione alla SOI è subordinato alla verifica dei requisiti per la prima iscrizione, indicati da parte del Collegio di Garanzia.

Il Consiglio Direttivo delibera anche l'iscrizione dei soci onorari e soci-cultori della materia con parere favorevole del Collegio di Garanzia, su proposta del Presidente.

Gli Enti, le Associazioni e le Società possono essere ammesse dal Consiglio Direttivo, come soci-cultori della materia con parere favorevole del Collegio di Garanzia. Essi sono rappresentati all'interno della SOI dal loro legale rappresentante che può esprimere un singolo voto.

Possono essere nominati soci onorari coloro che, anche non medici, abbiano promosso il progresso scientifico e la difesa dei principi etici e deontologici dell'oftalmologia o si siano comunque distinti per l'impegno profuso a sostegno della SOI.

L'iscrizione alla Società Oftalmologica Italiana dei Soci verrà ratificata alla prima assemblea utile dei Soci.

Art.6 - L'adesione alla SOI comporta l'obbligo di conoscenza e osservanza dello Statuto e del Regolamento SOI, nonché l'obbligo di osservanza delle deliberazioni degli organi associativi.

SOI tutela il diritto dei singoli all'espressione della libera opinione che sia espressa nel rispetto della qualifica, quale Ente Morale giuridicamente riconosciuto, della SOI stessa e nel rispetto sia della convivenza civile, sia dei principi scientifici.

Art.7 - La decadenza da socio SOI si verifica:

- a) automaticamente in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre della quota associativa annuale dell'anno successivo;
- b) per dimissioni (recesso volontario) che divengono effettive e operative dalla fine dell'anno in corso. Non sono previste dimissioni con effetto immediato; non sono rimborsabili, neppure parzialmente, le quote associative e non possono essere fatti valere diritti sul patrimonio dell'associazione.
- c) per comportamenti illeciti o inottemperanza ai doveri del Socio, così come individuati nello Statuto ed eventualmente nel Regolamento, e alle regole etiche e deontologiche proprie della SOI; per attività individuali o organizzate, in qualsiasi modo realizzate, in contrasto con le attività, i principi e le finalità associative di SOI su valutazione e delibera del Collegio di Garanzia.

Le sanzioni disciplinari sono la decadenza oppure la sospensione per un tempo determinato dal diritto di voto in Assemblea e in Consiglio Direttivo, e sono comminate dal Collegio di garanzia secondo apposito regolamento predisposto dal medesimo Collegio di Garanzia.

Il Collegio di Garanzia gestisce e regola i procedimenti disciplinari per comminare le sanzioni di cui all'articolo precedente, sia per i casi di cui all'art. 7, sia per il caso in cui il Socio si ponga in contrapposizione con le delibere della assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Collegio di Garanzia comunicherà al Consiglio Direttivo l'esito del procedimento per le conseguenti notifiche e la sua esecuzione.

Il Collegio di Garanzia ha facoltà di segnalare all'Ordine dei Medici competente l'esito del procedimento.

Nei casi che richiedano provvedimenti urgenti e che possano comportare un pregiudizio grave e irreparabile per la SOI e la sua immagine, il Collegio di Garanzia, una volta avviato il procedimento e nelle more dello stesso, può disporre, in via d'urgenza, la sospensione cautelare del Socio sino all'esito del procedimento disciplinare.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 8 - Sono organi della SOI:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Presidente legale rappresentante;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Collegio di Garanzia;
5. il Collegio dei Revisori Contabili;

Le cariche della SOI non sono normalmente retribuite. SOI si fa carico delle spese documentate e sostenute dai componenti degli organi della SOI per le attività istituzionali. I membri del Collegio dei Revisori Contabili vengono retribuiti come da tariffe professionali.

Art.9 - L'assemblea ordinaria è composta dai soci ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, che dispone l'ordine del giorno, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le assemblee possono essere tenute in modalità mista, in presenza o in digitale.

Al fine di favorire la maggiore partecipazione dei soci, le votazioni avverranno sempre telematicamente e saranno aperte dal Presidente, che indicherà contestualmente il termine per la chiusura della votazione e che non potrà avere durata inferiore a 7 giorni.

La procedura di regolamentazione del voto telematico, approvata da notaio, è depositata presso la sede della SOI.

La votazione sarà valida se parteciperanno alla votazione telematica almeno il 5% dei Soci.

L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno è comunicato ai soci con pubblicazione sul Sito Web della SOI e con avviso affisso nella bacheca presso la Sede della SOI.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

1. eleggere per via telematica il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
2. approvare i bilanci della SOI e la relazione annuale del Presidente;
3. ratificare l'iscrizione dei soci ordinari, dei soci sostenitori e la nomina dei soci onorari.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

1. approvare telematicamente le modifiche dello Statuto approvate dal Consiglio Direttivo;
2. deliberare lo scioglimento della Società.

La votazione dell'Assemblea Straordinaria sarà valida se saranno parteciparono alla votazione telematica almeno il 25% dei Soci per quanto indicato in sub 1 e del 75% per quanto indicato in sub 2.

Art.10 – Le Assemblee SOI sono convocate d'ufficio dal Presidente, osservate le modalità di cui al seguente art. 11, o su richiesta scritta e motivata, indicante l'ordine del giorno, di almeno un decimo dei soci.

Anche in tale caso l'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, è comunicato ai soci secondo le norme riportate nell'articolo precedente.

L'assemblea ordinaria e straordinaria si esprime a maggioranza semplice.

Il voto telematico non permette il ricorso al voto per delega né consente l'astensione.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Art.11 – Le votazioni avvengono per via telematica per permettere ai Soci di esprimersi liberamente con totale partecipazione e sostegno nei confronti di SOI per perseguire le finalità statutarie.

In questo modo si intende eliminare ogni impedimento a partecipare fisicamente all'Assemblea. L'ampio tempo garantito per la votazione telematica consente a tutti i Soci di poter esprimere il proprio voto in modo palese.

Per trasparenza e regolarità le votazioni sono verificate da un Notaio.

Art.12 - Il Presidente rappresenta legalmente la SOI di fronte a terzi.

Il Presidente è eletto dai Soci a maggioranza relativa dei voti validi.

Il Presidente dura in carica quattro anni e risponde direttamente all'Assemblea dei Soci.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, nonché le assemblee ordinarie e straordinarie. In caso di assenza o impedimento, per questi incombeni, è sostituito dal vice-Presidente Vicario e in difetto dall'altro vice-Presidente o, in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

In caso di assenza o impedimento, il vice-Presidente Vicario sostituisce il Presidente fino al perdurare dell'assenza o dell'impedimento anche sino alla scadenza del mandato presidenziale.

In conformità a quanto previsto all'art.1 del presente Statuto, il Presidente conferisce mandato al difensore a stare in giudizio nelle liti attive e passive.

Il Presidente sentito il Consiglio Direttivo, può avvalersi di consulenti nei settori finanziario, legale, fiscale ed organizzativo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-Presidente Vicario.

Il Presidente può essere rieletto senza limite di mandato.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattordici Consiglieri.

Il consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dai Soci con il voto telematico.

Nelle elezioni, a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano d'iscrizione alla SOI.

I consiglieri decadono qualora siano assenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo salvo delibera contraria del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni dalla carica di consigliere hanno un effetto immediato e non comportano il venir meno dell'iscrizione all'associazione.

Nel caso di cessazione o decadenza dalla carica di un consigliere, gli altri componenti del Consiglio Direttivo procedono alla sua sostituzione, cooptando un altro membro individuato tra i soci. I membri così nominati scadono insieme a quelli rimasti in carica.

Dopo la sua elezione il Consiglio Direttivo si riunisce per procedere all'elezione fra i suoi componenti di due vice-Presidenti di cui uno Vicario, di un Segretario Tesoriere e di un vice-Segretario.

Il Presidente, i vice-Presidenti, il Segretario Tesoriere, il vice-Segretario, i Consiglieri e in genere tutti i Soci che sostengono spese per specifico incarico della SOI e nell'interesse di essa, hanno diritto, previa autorizzazione di SOI, al rimborso spese di viaggio e di pernottamento.

Il Consiglio Direttivo consiglia il Presidente, nell'ambito delle finalità statutarie, nel realizzare le linee generali dell'attività associativa; attua una conduzione unitaria della SOI; definisce il Regolamento e ne delibera le modifiche; delibera le iniziative per il raggiungimento delle finalità sociali e per l'espletamento delle attività di cui all'art.1; delibera i bilanci da sottoporre ogni anno all'approvazione dell'assemblea dei Soci; su indicazione del Presidente, assegna i temi delle

relazioni congressuali, conferisce incarichi di ricerca, di didattica, borse di studio e premi scientifici, identifica e promuove lo sviluppo di linee guida e di buone regole di pratica oftalmologica.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che redige l'ordine del giorno, di sua iniziativa.

Per motivi straordinari il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, che devono preventivamente inviare al Presidente un ordine del giorno legittimo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno. I consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche attraverso strumenti di tele o video conferenza autorizzati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può istituire o nominare Commissioni temporanee o permanenti per l'elaborazione, per lo studio e per la trattazione di particolari tematiche.

Il Consiglio Direttivo istituisce e nomina un Comitato Etico composto da esperti delle materie oculistiche, giuridiche, amministrative, etiche e deontologiche, attuando gli indirizzi del Centro di coordinamento nazionale dei Comitati etici territoriali.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I Consiglieri possono essere rieletti senza limiti di mandato.

Art.14 – Il Collegio di Garanzia ha la finalità di garantire il rispetto dei principi etici, deontologici e sociali da parte dei Soci e la soluzione amichevole di ogni controversia fra questi; di verificare i requisiti dei soci per l'ammissione e il rinnovo dell'iscrizione; di esercitare l'azione disciplinare, sentito il Comitato etico e nel rispetto del Codice Etico e delle norme statutarie.

È composto da tre membri. Fanno parte del primo Collegio di Garanzia, il Presidente della SOI, il Presidente del Comitato Etico della SOI e un Giurista (intendendosi un avvocato iscritto all'albo o un ex avvocato in pensione, un magistrato o ex magistrato, un professore o cultore delle materie giuridiche) individuato dai due Presidenti. Il Collegio di Garanzia resta in carica per quattro anni rinnovabili, al termine dei quali lo stesso Collegio di Garanzia dovrà individuare le persone idonee a ricoprire la carica. L'incarico di componente del Collegio di Garanzia è rinnovabile.

Il Collegio di garanzia svolge anche funzione di commissione elettorale e in questo ambito valuta le candidature dei soci alla carica di Consigliere nel rispetto dei requisiti di cui all'Art. 5.

Art.15 - L'esercizio sociale ha la durata di dodici mesi consecutivi, inizia con l'1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto economico e finanziario deve essere comunicato dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori, con la Relazione, con un anticipo adeguato e comunque con un preavviso non inferiore a 15 giorni all'Assemblea che deve discuterlo.

Il Consiglio Direttivo, con il sostegno dei consulenti incaricati, dovrà provvedere alla redazione del Rendiconto economico e finanziario consuntivo, nonché alla redazione del Rendiconto economico e finanziario preventivo per l'esercizio successivo.

Il Rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo così predisposti e approvati dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti - entro comunque 6 mesi dell'anno successivo ad ogni esercizio sociale vengono successivamente sottoposti alla ratifica telematica da parte dei Soci SOI e successivamente pubblicati sul sito web istituzionale.

È vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai soci durante la vita sociale.

In caso di scioglimento della SOI o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto prioritariamente alla Fondazione "Insieme per la vista" o ad altre organizzazioni e associazioni con finalità analoghe ovvero a enti di pubblica utilità a norma di legge.

È escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli associati.

Art.16 - Il Segretario, redige unitamente al Presidente i verbali delle sedute del Consiglio direttivo.

TITOLO V

COLLEGIO DEI REVISORI E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art.17 - Il Collegio dei Revisori Contabili è composto dal Presidente e da due Revisori effettivi e un Supplente.

Viene nominato dall'Assemblea ordinaria, dura in carica due esercizi ed è rieleggibile.

I Revisori devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito con D.M. del 12 aprile 1995 presso il Ministero di Grazia e Giustizia, vengono compensati come da art. 10 secondo comma, ed hanno diritto ai rimborsi spese giustificati.

Art. 18 – Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è composto da sette membri, ratificati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e decade quando decade il Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di valutare la qualità delle attività formative svolte e indirizzare il miglioramento della produzione tecnico scientifica, nonché esprimere pareri in materia medico scientifica richiesti dal Presidente ed in ottemperanza agli scopi sociali.

Art. 19 - Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Scientifico al momento dell'insediamento dovranno rendere una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi come richiesto dalla Legge.

Nel caso di sussistenza di un conflitto di interesse, l'interessato dovrà responsabilmente assumersi le relative conseguenze, astenersi dall'esprimere il suo voto in materia o comunque partecipare all'attività che possa costituire detto conflitto.

Art. 20 – Le attività scientifiche svolte dalla SOI sono pubblicate attraverso il sito web istituzionale che viene costantemente aggiornato.

Art.21 - La SOI ha un fondo di dotazione di € 50.000. Il patrimonio della SOI può essere incrementato da contributi o lasciti di soci o di terzi.

Art.22 - I beni della SOI debbono essere trascritti in speciale inventario. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti e da donazioni devono essere destinate alla realizzazione dei fini associativi, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.23 - Le somme necessarie ai bisogni ordinari della SOI devono essere depositate presso primari istituti di credito.

Art.24 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si dovrà far riferimento alle leggi vigenti.